



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINZGER, CUFFARO, GIAI e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 2008

Legge-quadro per la tutela e la valorizzazione
delle botteghe storiche e degli antichi mestieri

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si occupa della tutela e della valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri, una ricchezza da conservare e valorizzare, in quanto rappresentativa non solo - e prioritariamente - del nostro passato, ma, altresì, del futuro per i giovani che volessero accedere, nel caso degli antichi mestieri, ad attività professionali di alta qualità.

Gli antichi mestieri in Italia sono esercitati, in prevalenza, utilizzando la forma propria dell'impresa artigiana, generalmente di piccole e medie dimensioni.

Obiettivo del disegno di legge è quello di conseguire presso le istituzioni l'attenzione dovuta per attività che rischiano di scomparire, nonostante il ruolo economico, sociale ed antropologico, di quanto è prodotto e classificato in Italia come antico mestiere, un ambito di grande significatività e complessità.

Dall'impresa alla promozione e valorizzazione dei prodotti, dalla qualificazione alla tutela dei mestieri in via di estinzione, dalla formazione ad un apprendistato riqualificato all'interno della scuola e delle botteghe, l'impegno è diretto a promuovere il riconoscimento e lo sviluppo delle imprese artigiane che hanno come comune denominatore la sapienza artigianale ed artistica, coniugata con la creatività e l'innovazione.

L'articolo 1 si occupa delle finalità del disegno di legge impegnando la Repubblica a tutelare e valorizzare le botteghe storiche e gli antichi mestieri, quali beni culturali, provvedendo, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, e nel rispetto delle competenze regionali, a disciplinarne e a sostenerne le attività.

L'articolo 2 si occupa delle definizioni di antichi mestieri e botteghe storiche, prevedendo che le botteghe storiche siano escluse

dalla disciplina recata dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con lo scopo di evitare che il passaggio di proprietà di una bottega storica possa consentire al subentrante di cambiare l'attività merceologica originaria.

L'articolo 3 stabilisce al comma 1 che i comuni redigano il piano comunale delle botteghe storiche e il piano degli antichi mestieri, aggiornato di anno in anno. Il comma 2 prevede che i comuni recepiscano e formalizzino, nell'ambito del piano comunale delle botteghe storiche e il piano degli antichi mestieri, le istanze degli operatori interessati alla presente normativa, con lo scopo di consentire agli enti locali una scelta tra un piano imposto dall'alto e un piano che si basi sulla richiesta autonoma degli operatori interessati. Il comma 3 stabilisce i requisiti che caratterizzano la bottega storica, mentre il comma 4 stabilisce i requisiti propri degli antichi mestieri. Inoltre il comma 5 stabilisce una serie di elementi considerati di prioritaria valutazione al fine dell'individuazione delle attività regolamentate dal presente disegno di legge. Il comma 6 sottopone le attività individuate con piano comunale ad una serie di vincoli: vincolo di destinazione attraverso un impegno di attività formative a garanzia della continuità merceologica; vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio riscontrate negli arredi, nelle vetrine, nei serramenti e nelle suppellettili presenti all'interno della bottega storica; ed infine un vincolo riferito alle tecnologie, alle apparecchiature d'epoca, alle suppellettili e agli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

L'articolo 4 si occupa di istituire un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri presso il Ministero per i beni e le attività cul-

turali con una dotazione finanziaria di 45 milioni di euro per l'anno 2008, 45 milioni di euro per l'anno 2009 e 45 milioni di euro per l'anno 2010.

Si prevede altresì che il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisca, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. Le regioni hanno il compito di ripartire i finanziamenti derivanti dal Fondo tra i comuni che ne fanno richiesta secondo il criterio della popolazione residente e del numero di botteghe storiche e di antichi mestieri riconosciuti ed inseriti nei piani comunali.

Si prevede inoltre che le regioni finanzino progetti formativi presentati dagli esercenti degli antichi mestieri ai comuni finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento ed alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi da concordare con le istituzioni scolastiche locali.

I comuni possono inoltre accedere al Fondo per istituire agevolazioni a favore dei proprietari delle mura o dei gestori delle attività disciplinate dal presente disegno di legge volte alla riduzione di imposte locali, all'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro dei locali medesimi.

L'articolo 5 si occupa della copertura finanziaria delle norme di cui al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica tutela e valorizza le botteghe storiche e gli antichi mestieri quali beni culturali e provvede, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, e nel rispetto delle competenze regionali, a disciplinarne e a sostenerne le attività.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono individuati come beni culturali, meritevoli di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, e successive modificazioni:

a) gli antichi mestieri e le attività artigianali che hanno conservato fino ad oggi antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o culture locali, che rischiano la scomparsa;

b) le botteghe storiche, gli esercizi commerciali, artigianali e i pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale.

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) agli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, ovvero che costituiscono beni culturali, meritevoli di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al de-

creto legislativo 22 gennaio 2004, e successive modificazioni;».

Art. 3.

(Competenze)

1. I comuni provvedono autonomamente alla redazione del piano comunale delle botteghe storiche e del piano comunale degli antichi mestieri, aggiornato di anno in anno.

2. I comuni recepiscono e formalizzano, nell'ambito dei piani di cui al comma 1, le istanze degli operatori interessati alla presente legge.

3. Sono requisiti che caratterizzano la bottega storica:

a) lo svolgimento dell'attività nella medesima sede per un periodo non inferiore a cinquanta anni;

b) la presenza di arredi e strumenti di interesse storico in buono stato di conservazione, nonché l'inventario degli archivi.

4. È requisito che caratterizza gli antichi mestieri lo svolgimento di un'attività commerciale storica o tradizionale mediante l'utilizzo di tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.

5. Ai fini dell'individuazione delle attività di cui all'articolo 1, i comuni considerano quali elementi di prioritaria valutazione:

a) la collocazione dell'esercizio all'interno di un edificio storico classificato;

b) la presenza di architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;

c) la caratteristica delle vetrine e dei serramenti;

d) il valore degli arredi e di suppellettili particolari;

e) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare;

f) l'esercizio di un'attività commerciale storica o tradizionale cittadina.

6. Le attività di cui all'articolo 1 sono sottoposte a uno o più dei seguenti vincoli:

a) vincolo di destinazione attraverso un impegno di svolgimento di attività formative a garanzia della continuità merceologica;

b) vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, nelle vetrine, dei serramenti e nelle suppellettili presenti all'interno della bottega storica;

c) vincolo di mantenimento delle tecnologie, delle apparecchiature d'epoca, delle suppellettili e degli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

Art. 4.

(Istituzione del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri)

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri, d'ora in poi denominato: «Fondo», con una dotazione finanziaria di 45 milioni di euro per l'anno 2008, 45 milioni di euro per l'anno 2009 e 45 milioni di euro per l'anno 2010. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo.

2. Le regioni ripartiscono i finanziamenti derivanti dal Fondo tra i comuni che ne fanno richiesta secondo i seguenti criteri:

a) popolazione residente;

b) numero di botteghe storiche e di antichi mestieri riconosciuti ed inseriti nei piani di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Le regioni finanziano progetti formativi, presentati dagli esercenti degli antichi mestieri ai comuni, finalizzati all'erogazione di un reddito di inserimento ed alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi da concordare con le istituzioni scolastiche locali.

4. I comuni possono accedere al Fondo per istituire agevolazioni a favore dei proprietari delle mura o dei gestori delle attività di cui all'articolo 1 volte alla riduzione di imposte locali, all'istituzione di contributi per il canone di locazione e per il restauro dei locali medesimi.

5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 5.

(Copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2008, 45 milioni di euro per l'anno 2009 e 45 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

